

Regolamentazione per la ripartizione dei fondi di ricerca scientifica di Ateneo del Dipartimento di Management

Art. 1 – Finalità

Visti i vigenti: “Statuto” di Ateneo, Regolamento del Dipartimento di Management (DiMa), “Regolamento Ricerca Scientifica” di Ateneo e delibere tempo per tempo assunte dagli Organi di Ateneo, la presente regolamentazione disciplina, per quanto di competenza, le modalità di ripartizione dei fondi per la ricerca scientifica di Ateneo (fondi RSA) attribuiti al DiMa e da esso destinati ai “ricercatori”, così come definiti dal “Regolamento Ricerca Scientifica”, afferenti al predetto Dipartimento.

Art. 2 – Nomina, composizione e durata della Commissione RSA

Il Consiglio di Dipartimento del DiMa nomina la Commissione RSA preposta al vaglio dei progetti di ricerca presentati dai “ricercatori” tramite la relativa domanda (secondo la procedura stabilita dall’Ateneo).

La Commissione RSA è composta da 10 membri e tra essi il Consiglio di Dipartimento del DiMa nomina un Presidente.

La Commissione RSA si articola in tre sottocommissioni ciascuna formata di tre membri oltre al nominato Presidente della Commissione RSA che non fa parte delle singole sottocommissioni. Ciascuna sottocommissione individua al proprio interno un Presidente e un Segretario. Al Presidente è assegnato il ruolo di organizzare, e dare seguito a, i lavori di valutazione. Ciascuna sottocommissione verbalizza i propri lavori e trasmette i verbali al Presidente della Commissione RSA e alla Segreteria del DiMa.

Le sottocommissioni sono: una di “area giuridica”, composta dai commissari afferenti all’Area 12; una di “area economico-aziendale”, composta dai commissari di Area 13 e, segnatamente, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari SECS-P/01, SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11; una di “area matematica”, composta dai commissari di Area 13 e, segnatamente, appartenenti al settore scientifico-disciplinare SECS-S/06.

Per ciascuna area, ove costituita da più settori scientifico-disciplinari, i membri devono essere riconducibili ad almeno due settori scientifico-disciplinari. Per ciascuna area, ove presenti, almeno un membro deve essere professore ordinario, almeno un membro deve essere professore associato e almeno un membro deve essere ricercatore.

I membri della Commissione RSA durano in carica due anni. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un componente della Commissione RSA, il Consiglio di Dipartimento del DiMa provvede a individuare il sostituto.

Art. 3 – Procedura di ripartizione dei fondi RSA

Ciascuna sottocommissione valuta la produzione scientifica dei “ricercatori” del DiMa che hanno

presentato regolare domanda e riconducibili, in base al settore scientifico-disciplinare degli stessi, all'area di riferimento della sottocommissione.

Ciascuna sottocommissione individua propri criteri di valutazione. Il verbale della sottocommissione contenente i criteri di valutazione è trasmesso, dalla Segreteria del DiMa, ai rispettivi "ricercatori" la cui produzione scientifica è oggetto di valutazione in una data congruamente precedente a quella fissata, dall'Ateneo, come termine ultimo di inoltro della domanda di attribuzione dei fondi RSA.

Ciascuna sottocommissione individua i propri criteri di valutazione in modo che essi privilegino la qualità della produzione scientifica e tengano conto degli obiettivi strategici di Dipartimento, relativi all'attività di ricerca, come desumibili dal piano strategico di Dipartimento vigente alla data di fissazione dei criteri di valutazione.

I criteri di valutazione della produzione scientifica prevedono l'attribuzione di un "punteggio" alla stessa. Al "punteggio" del "ricercatore" a tempo definito è applicato lo stesso coefficiente di ponderazione applicato ai "ricercatori" a tempo definito nella procedura di quantificazione dei fondi RSA attribuiti al DiMa.

I risultati delle valutazioni della produzione scientifica delle tre sottocommissioni sono ricondotti a una classifica unica, attraverso una ponderazione degli stessi. La ponderazione è fatta in modo tale che:

- a ciascun "ricercatore" che ha presentato la relativa domanda di attribuzione (secondo la procedura stabilita dall'Ateneo) sia attribuita la quota fissa prevista dal "Regolamento Ricerca Scientifica" di Ateneo in vigore e dalle altre regole fissate dagli Organi sovraordinati;
- a ciascun "ricercatore" che ha presentato la relativa domanda di attribuzione (secondo la procedura stabilita dall'Ateneo) sia attribuita una quota variabile, proporzionale al punteggio conseguito nella valutazione della propria produzione scientifica; e
- ai "ricercatori" che hanno presentato la relativa domanda di attribuzione (secondo la procedura stabilita dall'Ateneo) riconducibili a ciascuna delle tre aree individuate al precedente articolo 3 sia attribuita complessivamente una quota di fondi RSA pari al prodotto tra i fondi RSA che il DiMa attribuisce ai "ricercatori" a esso afferenti e l'incidenza del numero di "ricercatori" riconducibili all'area e il numero totale di "ricercatori" afferenti al DiMa (entrambi i numeri tengono conto del coefficiente di ponderazione applicato ai "ricercatori" a tempo definito nella procedura di quantificazione dei fondi RSA attribuiti al DiMa).

L'elaborazione della classifica unica suddetta è fatta dal Presidente della Commissione RSA che, per le questioni operative, può farsi assistere da uno o più membri della stessa.

La classifica unica suddetta è approvata dal Consiglio di Dipartimento del DiMa.

Art. 4 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente regolamentazione, si rinvia ai regolamenti degli organi sovraordinati e alle delibere degli stessi vigenti alla data di nomina della Commissione RSA.